



CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI	
Protocollo n. PROT-07-0003310	
Data: 02/08/07	
N pagine: 4	1 di 1
<input type="checkbox"/> ARRIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PARTENZA

Trento, 2 Agosto 2007  
**CIRCOLARE N. 34/2007**  
AR/et

OGGETTO: *Accordo provinciale stralcio del 20 aprile 2007.*

*Agli Enti Soci*


*- LL.SS. -*

Si invia in allegato alla presente la nota pervenuta dall'INPDAP che detta le istruzioni operative per la redazione dei modelli PA04 dei dipendenti cessati con diritto a pensione negli anni 2002 e 2004, stante la novità introdotta dal comma 4 dell'art. 5 dell'Accordo provinciale stralcio recentemente sottoscritto in data 20 aprile 2007.


Si precisa che la suddetta disposizione contrattuale si è resa necessaria stante il mancato riconoscimento da parte dell'INPDAP degli aumenti contrattuali previsti con specifiche decorrenze per i dipendenti cessati con diritto a pensione negli anni 2002 e 2004, causa la non omogeneità di detti aumenti con i dipendenti in servizio.

Cordiali saluti.


Il Direttore  
dott. Alessandro Ceschi



Il Presidente  
dott. Renzo Anderle



All.



DIREZIONE  
PROVINCIALE  
DI TRENTO

CONSORZIO	
<input type="checkbox"/>	Presidente
<input type="checkbox"/>	Direttore
<input type="checkbox"/>	Balcani
<input type="checkbox"/>	Merler
<input checked="" type="checkbox"/>	Ravagni
<input type="checkbox"/>	Riccardonna
<input type="checkbox"/>	Torricelli
<input type="checkbox"/>	Ca.
<input type="checkbox"/>	Comitato Esec.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Trento , 12 maggio 2007

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	
Protocollo n.: PROT-07-0003152	
Data: 24/07/07	
N.pagine: 3	
<input checked="" type="checkbox"/> ARRIVO	<input type="checkbox"/> PARTENZA

COMUNE DI TRENTO  
UFFICIO PREVIDENZA  
VIA BELENZANI  
38100 TRENTO ( TN )

e, p.c.:

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI  
VIA TORRE VERDE, 21  
38100 TRENTO ( TN )

**OGGETTO:** accordo provinciale biennio economico 2006 - 2007

In data 20.04.2007 è stato sottoscritto l'accordo provinciale stralcio per il biennio economico 2006-2007 del personale del comparto Autonomie Locali -area non dirigenziale

L'articolo 5 dell'accordo (Effetti nuovi stipendi) al comma 4 prevede che al personale dipendente dei Comuni e loro forme associative, dei Comprensori e delle IPAB cessato nella vigenza dell'art. 92 del C.C.P.L. 2002-2005 di data 20 ottobre 2003 si applica quanto previsto in argomento dall'articolo 2, comma 7, della legge provinciale n. 11/2006. Quest'ultimo stabilisce che :

***“ E' a carico del bilancio provinciale la spesa per l'eventuale quota di pensione non di competenza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) derivante dall'applicazione dei benefici economici al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nei periodi di vigenza delle parti economiche dei contratti collettivi provinciali di lavoro relativi al quadriennio 2002-2005 e al biennio 2006-2007. A partire dai rinnovi riguardanti i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2008 i contratti collettivi provinciali di lavoro di tutti i comparti non possono prevedere l'utilità ai fini pensionistici, con oneri a carico della Provincia, degli incrementi contrattuali relativi a decorrenze successive alla data di cessazione del rapporto di lavoro.”***

Nel ricordare quanto stabiliva il CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2002-2005 DEL PERSONALE DELL'AREA DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI all'Art.92 (effetti nuovi stipendi) "Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nell'anno 2002, gli incrementi retributivi relativi al 2003 previsti dall'art. 91 e dall'art. 126 sono corrisposti a partire dal primo giorno del mese antecedente a quello di cessazione e comunque non anteriormente al 1° gennaio" e successivamente l'ACCORDO PROVINCIALE RELATIVO AL 2° BIENNIO ECONOMICO 2004-2005 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALE all'art. 6 (Effetti degli aumenti) "Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nell'anno 2004, gli incrementi retributivi di cui alle allegate tabelle n. 1), n. 4) e n. 6) colonna B sono attribuiti a partire dal 1° giorno del mese antecedente a quello di cessazione e comunque non anteriormente al 1° gennaio 2004", preme specificare che questo Ufficio ha manifestato fin dal principio delle perplessità in ordine alla retrodatazione del beneficio contrattuale ed ha ritenuto opportuno sottoporre alla propria Direzione Generale la problematica in esame ottenendo, dalla stessa, una risposta circostanziata sull'indirizzo da mantenere nella liquidazione delle pratiche interessate dal contratto.

In particolare, con nota 14252 dell' 11/03/2005 la Direzione Centrale Pensioni ha specificato che: "al personale cessato con diritto a pensione nell'anno 2002 ( e per analogia nell'anno 2004) saranno rideterminato gli importi di pensione in corrispondenza agli incrementi retributivi relativi al 2003 ( o 2005), cioè a decorrere dall' 01/01/2003. ( e, ovviamente, 01/01/2005)".

Stanti tali premesse si invita Codesto Comune a inviare alla sede scrivente nuovi modelli PA04, in sostituzione dei precedenti, relativi alle cessazioni 2002 e 2004 compilati in conformità agli indirizzi dettati dalla Direzione Centrale INPDAP di Roma, ossia col beneficio economico previsto dal contratto esposto alla decorrenza stabilita per il personale in servizio ( 01/01/2003 e 01/01/2005).


Il Consorzio dei Comuni Trentini, che ci legge per conoscenza è invitato, a diffondere la presente agli Enti territoriali di riferimento affinché adeguino il loro operato alle nuove disposizioni in termini di compilazione dei modelli PA04 per pensionamenti avvenuti nell'anno 2002 e 2004.

IL DIRETTORE

(Dott. Renato Beino)

IL RESPONSABILE DI PROCESSO

Dott. Pirrone





istituto  
nazionale  
di previdenza  
per i dipendenti  
dell'amministrazione  
pubblica

Direzione Centrale Pensioni  
Ufficio I - Normativa

Tel. 0651017626  
Fax. 0651017625  
e-mail: [dcetrattpensuffi@inpdap.it](mailto:dcetrattpensuffi@inpdap.it)

11 MAR. 2005

Roma,  
14252  
Al la Provincia Autonoma di Trento  
Dipartimento organizzazione, personale  
e affari generali  
Piazza Fiera, 3  
38100 Trento

e.p.c.  
Alla Sede Provinciale Inpdap di Trento  
Via Brennero, 3  
38100 Trento

Rif. Alla nota del 10/2/2005 prot.324

OGGETTO: art.92, comma 1, CCPL 2002-2005.

Con riferimento alla nota indicata in oggetto si comunica quanto segue.

L'art.92 del CCPL Provincia di Trento 2002/2005, prevede che nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nell'anno 2002, gli incrementi retributivi relativi al 2003 previsti dall'art.91 e dall'art.126 sono corrisposti a partire dal primo giorno del mese antecedente a quella di cessazione e comunque non anteriormente al 1° gennaio 2002.

Questo Istituto, con nota 12328 del 6/10/2004 ha manifestato le proprie perplessità in merito alla distinzione nella decorrenza dei benefici contrattuali fra personale in servizio e personale cessato, asserendo che il solo scopo di tale distinzione è quello di far venir meno la capitalizzazione dei benefici su future scadenze contrattuali a carico dell'ente che istituisce e riconosce il beneficio.

Codesta Amministrazione, in qualità di soggetto di parte pubblica interessato, non ha condiviso le censure mosse alla norma in esame in quanto la finalità della stessa sarebbe quella "di rendere partecipe il personale cessato nelle more contrattuali dei benefici contrattuali e, secondo criteri di certezza, degli ulteriori benefici previsti dalla legge".

Al riguardo, lo Scrivente si limita a far notare che l'omologo CCNL 2002-2005 del comparto Regioni - Autonomie Locali all'art.30 stabilisce che gli stipendi tabellari sono incrementati al 1°/1/2002 e al 1°/1/2003 anche nei confronti del personale cessato dal servizio nel periodo di vigenza del contratto di parte economica 2002-2003 con ciò tutelando pienamente i diritti, legittimi, dei dipendenti cessati nelle more contrattuali.

Né appare condivisibile l'osservazione che i lamentati effetti si producono anche nei confronti del personale cessato poco dopo il 1°/1/2003.

E' per questa ragione che, al contrario di quello che si afferma nella nota alla quale si risponde, l'art.92 non appare coerente con l'ordinamento e con i principi che regolano i rapporti fra amministrazioni ed enti previdenziali.

Pertanto, si conferma, che al personale cessato con diritto a pensione nel 2002, saranno rideterminati gli importi di pensione in corrispondenza agli incrementi retributivi relativi al 2003 cioè a decorrere dal 1°/1/2003.

IL DIRIGENTE  
Dr. Vincenzo Caridi